

IL DIVIETO È CADUTO PER EFFETTO DEL DL SEMPLIFICAZIONI, OGGI AL VOTO FINALE DELLA CAMERA

Covid, i sindaci potranno tornare a emanare ordinanze


Torna il potere di ordinanza dei sindaci. I primi cittadini potranno nuovamente adottare tutte le misure contingibili ed urgenti necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per la salute e l'incolumità delle proprie comunità. Viene infatti abrogata la norma del decreto legge n. 19/2020 (quello che a fine marzo ha dato copertura normativa alle misure di contenimento previste dal governo durante il lockdown) che vietava ai sindaci di emanare ordinanze per fronteggiare il Covid 19 in contrasto con le misure statali o regionali, ovvero eccedendo le proprie competenze. L'abrogazione della norma (art. 3, comma 2

del dl 19) è una delle tante novità contenute nel decreto legge semplificazioni (dl n. 76/2020) che dopo l'ok della scorsa settimana al Senato (si veda *ItaliaOggi* del 4/9/2020), ha incassato ieri la fiducia dell'aula della Camera (con 291 voti favorevoli, 207 contrari e un astenuto). Montecitorio non ha potuto apportare modifiche al testo approvato da palazzo Madama visti i tempi ristretti per la conversione in legge (la deadline era il 14 settembre). E, come al Senato, anche alla Camera è arrivata la richiesta di fiducia da parte dell'esecutivo. Il voto finale sul provvedimento è previsto per la tarda mattinata di oggi.

Con il ripristino del potere di ordinanza (chiesto a gran voce dall'An-ci) i sindaci torneranno ad avere pari dignità rispetto ai presidenti di regione che, sempre ai sensi del dl 19/2020, nelle more dei dpcm governativi, possono introdurre misure ulteriormente restrittive in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio. Le ordinanze regionali non possono incidere sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica.

Francesco Cerisano

—© Riproduzione riservata—



Le novità del decreto Semplificazioni

<p><i>APPALTI (il regime speciale si applicherà fino al 31 dicembre 2021)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro - Affidamenti diretti per appalti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro - Procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (ovvero di un numero superiore di operatori, graduato a seconda dell'importo del contratto), per l'affidamento di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro - Procedura negoziata o dialogo competitivo per l'affidamento di contratti, relativi ad opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, quando per ragioni di estrema urgenza derivanti dal Covid 19 i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.
<p><i>Verifiche antimafia</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Le p.a. potranno corrispondere alle imprese e ai privati benefici economici (erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti), anche in assenza della documentazione antimafia, qualora il rilascio della stessa non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale. - Le pubbliche amministrazioni possono stipulare, approvare o autorizzare contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sulla base di una informativa antimafia provvisoria. In tali casi, qualora dalle verifiche successive dovesse scaturire una informazione interdittiva, i contratti saranno risolti di diritto
<p><i>Collegio consultivo tecnico</i></p>	<p>Fino al 31 dicembre 2021, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, sarà obbligatoria presso ogni stazione appaltante la costituzione di un collegio consultivo tecnico</p>
<p><i>Rigenerazione urbana</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meno burocrazia per gli interventi di demolizione e ricostruzione, con paletti a salvaguardia dei centri storici. Qualora le dimensioni dei lotti non consentano la modifica dell'area ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici, la ricostruzione sarà comunque consentita osservando le distanze preesistenti - Gli aumenti di volumetria potranno essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze preesistenti. - Nelle cosiddette «zone omogenee A» (ossia le parti del territorio comunale con agglomerati urbani di particolare pregio storico, artistico e ambientale) o nelle zone ad esse assimilate in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali o in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione saranno consentiti esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici particolareggiati di recupero e riqualificazione di competenza comunale.
<p><i>Ristrutturazione stadi</i></p>	<p>Accelerati gli interventi di modifica o rifacimento ex novo degli impianti italiani, superando alcune prescrizioni paesaggistiche e culturali che richiedono l'ok della sovrintendenza.</p>
<p><i>Semplificazioni per l'edilizia scolastica, sanitaria e sociale</i></p>	<p>Sufficiente la Scia per avviare la realizzazione di opere di edilizia scolastica, sanitaria e sociale (scuole, università, ospedali) a condizione che i lavori inizino, sotto il controllo pubblico, entro la fine del 2022.</p>
<p><i>Impianti fotovoltaici</i></p>	<p>Basterà la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata per realizzare progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di edifici residenziali. Tali progetti non saranno sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso, fatta eccezione per gli immobili presenti nelle zone A e quelli tutelati dai Beni culturali.</p>

<i>Accesso dei comuni all'anagrafe tributaria</i>	Potenziato l'accesso all'anagrafe tributaria dei comuni. Sindaci e concessionari della riscossione potranno non solo accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria (chance già prevista dalla legge di bilancio 2020), ma anche ai dati conservati da banche, poste e intermediari sulle operazioni finanziarie effettuate, ad eccezione di quelle di importo inferiore ai 1500 euro.
<i>Niente digitalizzazione per i piccoli comuni</i>	Un emendamento approvato in commissione esonera i comuni con meno di 5.000 abitanti dall'attuazione delle previsioni del Codice dell'amministrazione digitale fino al termine dello stato di emergenza, prorogato al 15 ottobre con delibera del consiglio dei ministri dello scorso 29 luglio
<i>Once only</i>	Le banche dati delle p.a. dovranno parlarsi e scambiarsi informazioni. In mancanza di accordi quadro tra gli enti, sarà la presidenza del consiglio o il ministro per l'innovazione a metterli in mora stabilendo un termine entro cui rendere accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni. In caso di inadempimento ne risponderanno i dirigenti che subiranno una riduzione non inferiore al 30% della retribuzione di risultato e non potranno attribuire premi o incentivi.
<i>Piattaforma digitale nazionale dati</i>	Per favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali e di semplificazione degli oneri per cittadini e imprese, viene istituita una Piattaforma digitale nazionale dati, gestita dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Si tratterà di un'infrastruttura tecnologica che renderà possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle banche dati delle p.a. e dei gestori di servizi pubblici.
<i>Riforma del codice della strada</i>	- Possibilità di installare gli autovelox fissi, previo decreto prefettizio, anche nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali
	- Previsione di un decreto del Mit per regolamentare l'omologazione dei varchi elettronici di accesso ad aree pedonali, zone a traffico limitato, corsie e strade riservate
	- Possibilità di conferire ai netturbini poteri di accertamento delle violazioni sulla sosta o fermata dei veicoli che ostacolano la loro attività
	- Introduzione nel codice della strada della classificazione e definizione di zone scolastiche urbane, strade urbane ciclabili e corsie ciclabili
	- Obbligo per i conducenti di veicoli a motore di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio, e ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili
<i>Danno erariale</i>	Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del decreto (17 luglio 2020) e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità amministrativa è limitata al solo profilo del dolo, con esclusione quindi della colpa grave attualmente prevista come presupposto alternativo al dolo. Tale esclusione tuttavia non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
<i>Abuso d'ufficio</i>	Il reato di abuso d'ufficio non si configurerà più per violazione di «norme di legge o di regolamento», ma solo nel caso di violazione «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità».
<i>Terminale unico per i buoni pasto elettronici</i>	In caso di buoni pasto in forma elettronica, dovrà essere garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento.